



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011

NUMERO AFFARE 01093/2011

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giuseppe Adamoli, avverso erogazione assegno vitalizio per gli ex consiglieri regionali;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0012737 del 25 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con la quale il suddetto Dipartimento ha chiesto il parere sul ricorso straordinario in oggetto;

Viste le deduzioni in data 10 novembre 2010 della Regione Lombardia;

Vista la memoria difensiva di replica del ricorrente del 12 gennaio 2011;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Sergio Siracusa;

Premesso:

1. Il Sig. Giuseppe Adamoli ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, per l'annullamento del decreto n. 1029-S04/00 del 7 luglio 2010 di erogazione dell'assegno vitalizio di ex Consigliere regionale e di ogni altro atto lesivo compresa la nota n. 00006290 del 18 maggio 2010 del Consiglio regionale della Lombardia.

2. Il ricorrente ha ricoperto la carica di consigliere della Regione Lombardia dal 1980 al 1992 per complessivi 12 anni e dal 2000 al 2010 per ulteriori 10 anni.

Al compimento del cinquantacinquesimo anno di età (21 dicembre 1996) l'Adamoli ha chiesto l'erogazione in suo favore - in via anticipata rispetto alla normale scadenza del compimento del sessantesimo anno di età - dell'assegno vitalizio di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1983.

L'assegno in questione è stato concesso con decreto n. 4 del 20 gennaio 1997 con decorrenza dall'1 gennaio 1997 e determinato in base alla tabella di cui al citato art. 10 della l. r. n. 12 del 1982.

Alla nuova rielezione dell'anno 2000 l'assegno veniva sospeso.

A conclusione degli ulteriori dieci anni di incarico di consigliere regionale, il ricorrente in data 5 maggio 2010 ha presentato domanda di ripristino dell'assegno vitalizio sospeso.

Con l'impugnato decreto del 7 luglio 2010 la Regione Lombardia ha provveduto a ripristinare l'assegno vitalizio con riferimento sempre alla legge regionale n. 12 del 1983 e tenuto presente quanto stabilito dalla legge regionale n. 12 del 1995.

3. Il ricorrente, lamenta: violazione ed erronea applicazione della legge regionale n. 12 del 1983 (artt. 9, 10, 11 e 23), della legge regionale n. 12 del 1995 (artt. 6, 7, 10 e 11); violazioni dei vincolanti canoni del giusto procedimento, della garanzie partecipative e del contraddittorio; violazione del fondamentale principio di proporzionalità; erroneità dei presupposti, motivazione carente ed erronea, illogicità, ingiustizia manifesta; in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del disposto delle indicate norme legislative regionali costituenti la disciplina del caso di specie.

Il ricorrente sostiene che per la rideterminazione dell'assegno vitalizio l'Amministrazione regionale ha fatto riferimento ad una indennità consiliare (euro 7.915,15) inferiore di circa 2000 euro a quella al momento vigente (euro 9965,15).

L'Adamoli afferma inoltre che l'Amministrazione ha erroneamente determinato l'aliquota del 50% dell'indennità, calcolando in cinque anni il periodo di anticipazione dell'assegno vitalizio. Tale anticipazione invece è stata solo di tre anni (1997-2000), con conseguente dovuta applicazione dell'aliquota del 54%.

Il ricorrente lamenta infine che l'Amministrazione regionale non ha osservato pienamente i canoni normativi generali della legge n. 241 del 1990 che imporrebbero la partecipazione ai procedimenti amministrativi non solo in quelli con esercizio di poteri discrezionali ma anche in quelli ad attività vincolata al fine di accertare nel contraddittorio delle parti tutti gli elementi potenzialmente influenti sugli effetti delle determinazioni amministrative.

Con la memoria difensiva di replica del 12 gennaio 2011 il ricorrente ribadisce la sostanza delle argomentazioni già esposte con il ricorso straordinario.

4. La Regione Lombardia con le deduzioni in data 10 novembre 2010 ritiene infondate le censure proposte dal ricorrente.

Il Dipartimento della funzione pubblica condivide la posizione della Regione Lombardia e si esprime per la rielezione del ricorso.

Considerato:

5. Il ricorso è da respingere.

6. Per quanto concerne gli aspetti connessi con la mancata osservanza da parte della Amministrazione regionale dei canoni normativi generali della legge n. 241 del 1990 che imporrebbero la partecipazione ai procedimenti amministrativi non solo in quelli con esercizio di poteri discrezionali ma anche in quelli ad attività vincolata, si rileva che tale censura è infondata.

Infatti alla domanda avanzata dal ricorrente di ripristino dell'assegno vitalizio sospeso del 5 maggio 2010 l'Amministrazione ha risposto con nota del 18 maggio 2010 contenente i chiarimenti tecnici e di calcolo dell'assegno vitalizio. Si sono poi succedute due comunicazioni (in data 18 giugno e 1 luglio 2010) che esprimevano le posizioni di dissenso del ricorrente prima della emanazione dell'impugnato decreto del 7 luglio 2010 - inviato al ricorrente in data 15 luglio 2010 - e della comunicazione da parte dell'amministrazione del nominativo del responsabile del procedimento (n. 00009245 del 15 luglio 2010).

7. Infondate si manifestano nel merito le censure del ricorrente riguardanti il riferimento ad una indennità consiliare (euro 7.915,15) inferiore di circa 2000 euro a quella al momento vigente (euro 9965,15) per la rideterminazione dell'assegno vitalizio e l'asserita erronea determinazione dell'aliquota del 50% dell'indennità, calcolando in cinque anni il periodo di anticipazione dell'assegno vitalizio anziché tre anni con conseguente dovuta applicazione dell'aliquota del 54%.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge regionale n. 12 del 1983 la quale stabilisce all'art. 11 (Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto) che:

“1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, ai sensi del precedente art. 10.

2. L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.”

Inoltre la legge regionale n. 12 del 1995, che in parte ha abrogato la precedente legge regionale, indica:

- art. 7. “Misura dell'assegno vitalizio.

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali nel mese dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l'ammontare dell'assegno vitalizio è adeguato, in aumento, in base all'aggiornamento dell'indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali.”

- art. 10. “Disposizioni transitorie e finali.

1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati nella misura prevista dalla legge di cui al comma 2, con riferimento alla indennità mensile di funzione spettante ai consiglieri regionali alla data di scadenza della presente legislatura. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incrementato dal gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7.”

Dalle sopra riportate disposizioni deriva che non sussistono margini di accoglimento per le censure proposte dall'Adamoli.

Infatti:

a. per quanto concerne il nuovo assegno vitalizio, esso non può che essere l'assegno sospeso al momento della rielezione “tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, ai sensi del precedente art. 10.” (art. 11, comma 1, l. r. n. 12 del 1983).

È il vitalizio acceso al 1 gennaio 1997 che riprende ad essere erogato e non un nuovo vitalizio calcolato alla scadenza del mandato nel 2010.

L'indennità di riferimento del 1997, pertanto, è stata aggiornata con incrementi percentuali uguali agli incrementi percentuali subiti negli anni dalla indennità di funzione fino al 2010, costituendo nel suo valore aggiornato (euro 7.915,15) – e non , come sostiene il ricorrente, nel valore di euro 9.965,15 corrispondente alla indennità di funzione vigente nel 2010 - la base di calcolo delle percentuali applicabili per gli anni di servizio e per l'anticipo della corresponsione del nuovo assegno vitalizio. La procedura applicata dalla Amministrazione regionale appare quindi in linea con le prescrizioni normative;

b. per quanto concerne l'asserita erronea determinazione dell'aliquota del 50% dell'indennità, avvenuta calcolando in cinque anni il periodo di anticipazione dell'assegno vitalizio anziché tre anni con conseguente dovuta applicazione dell'aliquota del 54% (e non del 50%), si deve rilevare che la percentuale di calcolo dell'assegno vitalizio in anticipazione rispetto alla età di anni sessanta - di cui all'art. 10 della l.r. n. 12 del 1983 - è riferita al numero di anni della richiesta anticipazione (nel caso del ricorrente cinque anni) e non agli anni di godimento dello stesso assegno di anticipazione (il cui valore è del tutto ininfluenza ai fini del calcolo del nuovo assegno).

8. In conclusione, si ritiene che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione e impugnati dal ricorrente, abbiano correttamente applicato la normativa in vigore per rideterminare l'assegno vitalizio a seguito del secondo periodo di incarico di consigliere regionale ricoperto dall'Adamoli.

Le censure proposte dal ricorrente sono infondate e il ricorso deve pertanto essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensiva.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia da respingere, assorbita l'istanza di sospensiva.

L'ESTENSORE
Sergio Siracusa

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola